



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo

a scioglimento della riserva che precede

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA:**

ha allegato di esser stata contattata nel 2011 da  
società cooperativa, amministrata da e che  
aveva richiesto una fornitura di mangime, fornitura che si era protratta sino al  
febbraio 2012 per un ammontare complessivo di € 36.019,47. Ha poi affermato che  
alle scadenze pattuite aveva omesso di adempiere. Ha affermato  
che già al momento in cui aveva contratto le obbligazioni con  
relative alle suddette forniture di mangime la società si trovava in stato di  
insolvenza: da visure poi effettuate era infatti emerso che nei mesi successivi agli  
ordinativi effettuati, la Cooperativa aveva avuto protesti per quasi € 400.000 e che  
già in data 23.3.2011 e dunque prima di effettuare il primo ordinativo di mangime,  
aveva ceduto la azienda a favore di ..anch'essa  
amministrata da

Ha affermato che gli amministratori erano a conoscenza che la Cooperativa non  
sarebbe stata in grado di adempiere le proprie obbligazioni e avevano taciuto in  
ordine a ciò sicchè stante l'esistenza di reato di insolvenza fraudolenta da loro  
commesso, essi dovevano rispondere ex art 2043 c.c dei danni provocati,  
patrimoniali e non., Ha allegato anche la sussistenza del periculum in mora e ha  
chiesto in forza di ciò provvedimento di sequestro conservativo fino a concorrenza  
di € 70.000.



I resistenti i giudizio. costituiti in giudizio.

Va innanzi o che la società cooperativa è cooperativa a responsabilità di gestione dunque soggetto distinto dai singoli amministratori. Come già affermato con riferimento alle società di capitali e alla responsabilità nei confronti del contraente ex art. 2395 c.c. (fattispecie di responsabilità contrattuale che integra "declinazione" dell'art. 2043 c.c. invocato dall'art. 2395 c.c.) *"l'inadempimento di una società di capitali non può di per sé implicare la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, dell'art. 2395 c.c. atteso che detta responsabilità, di natura contrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili al comportamento degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro dall'avverbio "direttamente" la quale esclude che detto inadempimento nella gestione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare origine di responsabilità.* (cass. Sez. 1 sentenza n. 21130 del 5.8.2008).

Nella fattispecie in questione ha azionato la responsabilità extracontrattuale degli amministratori stessi quando che gli stessi avrebbero posto in essere il reato di insolvenza dato che ciò, affermando che ciò sarebbe deducibile dal fatto che la azienda della ceduta ad essa era stata ceduta ad altro soggetto e che la società coinvolta era stata poi pluriprotettata. Ha inoltre affermato che se avesse conosciuto non avrebbe fatto il contratto.

Trattandosi di responsabilità extracontrattuale grava sulla ricorrente la prova degli elementi costitutivi della fattispecie.

Va rilevato che l'insolvenza fraudolenta necessita la conoscenza, già al momento dell'assunzione dell'obbligazione, del preordinato proposito di non adempiere.

Nella fattispecie in questione il proposito di non adempiere al momento della assunzione non è, allo stato, deducibile dagli scarsi ed equivoci elementi offrendo all'istante, mancando allo stato detti elementi di connotazioni



di gravità precisione e concordanza tali da consentire una presunzione nel senso voluto dalla ricorrente; in primis la cessione di azienda dell' aprile 2011- cessione trascritta presso la CCIAA e dunque conoscibile dalla ricorrente all'epoca dell'assunzione dell'obbligo delle forniture - è avvenuta a condizioni non specificate e neppure è noto in quale situazione vertesse in allora la cedente. La visura doc 23 poi attiene a protesti che si riferiscono a obbligazioni con scadenze da ottobre 2012 in poi ed è inidonea a comprovare il preordinato proposito degli amministratori di società cooperativa di non adempiere, riferito alle date, antecedenti, del settembre 2011 - febbraio 2012 (essa non è invero neppure idonea a comprovare che tra settembre 2011 e febbraio 2012 la società fosse già in stato di dissesto, non risultando protesti riferiti all'epoca de qua).

Per il resto non può che osservarsi che il danno lamentato nei confronti degli amministratori , che è afferente al mancato pagamento delle obbligazioni da parte della società per la dedotta sua incapienza, non è conseguenza immediata e diretta del comportamento degli amministratori ma è pregiudizio indiretto e riflesso, frutto della erosione del patrimonio sociale che ancorchè possa esser stata causata dal comportamento dell'amministratore per costante giurisprudenza è danno direttamente arrecato alla società e solo indirettamente e di riflesso è danno ai creditori sociali per l'insufficienza del patrimonio a soddisfare i loro crediti.

Il ricorso va dunque rigettato

Nulla per le spese stante la mancata costituzione dei resistenti

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso cautelare

Si comunichi

Venezia 7.1.2015

Il giudice

Liliana Guzzo

